

Risparmiare energia per garantire efficienza

di Diego D'Amico¹

Abstract

Il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 permette all'Italia di adempiere non solo ad un suo preciso dovere in qualità di Stato membro dell'Unione Europea, ma anche di fornire una risposta a tutti coloro che si interrogano sull'evolversi della questione energetica in seguito alla sempre minore disponibilità di risorse e al cattivo utilizzo di quelle esistenti. Il presente commento, pertanto, analizza il contenuto della direttiva europea sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e il suo recepimento interno attraverso il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica, proponendo, infine, una serie di considerazioni atte a sensibilizzare il risparmio e l'uso razionale di energia elettrica al fine di garantire efficienze nella gestione della "cosa pubblica".

La genesi e il contenuto della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica

È pacifico che le direttive europee siano le fonti di diritto derivato di cui il Parlamento Europeo e il Consiglio si servono per realizzare gli obiettivi previsti all'interno dei Trattati. Infatti, a differenza dei regolamenti, che sono generali, astratti e vincolanti per gli Stati membri, le direttive vincolano i destinatari solo per ciò che concerne l'obiettivo da perseguire, lasciando piena libertà agli Stati di scegliere le modalità con cui raggiungerli.

Nella presente trattazione, dunque, si prescindere da qualsiasi riflessione sulla scelta dello strumento di diritto europeo utile a dare attuazione a siffatte norme, al fine di concentrarsi, invece, sul contenuto della direttiva in esame, del relativo decreto legislativo di attuazione nonché del Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica, così come recepiti nel nostro ordinamento.

Nel processo di evoluzione del diritto europeo un posto fondamentale è occupato dalla necessità di utilizzare efficacemente le risorse energetiche disponibili. Se qualche decennio fa ridurre i consumi energetici appariva un

¹ Desidero ringraziare il Prof. Renato Rolli per una lettura alla prima versione di questo scritto.

ottimo proposito, oggi i cambiamenti climatici – sempre più frequenti e incisivi, la carenza di risorse energetiche – utilizzate in modo irrazionale (come il petrolio e gli altri combustibili fossili) – e la cospicua quantità di effetti collaterali che ad essi sono collegati, hanno fatto sì che tale problematica si sia trasformata da buon proposito in obiettivo primario e vitale per la salute del pianeta.

L'Unione Europea, infatti, nell'ottica del lungo periodo ha predisposto un percorso finalizzato ad una riduzione dei consumi energetici, pari al 20% e da realizzarsi entro il 2020². Tuttavia, è apparso evidente a tutte le Istituzioni europee coinvolte, ai Paesi membri, nonché agli studiosi e agli operatori tecnici della materia, che i risultati intermedi sinora conseguiti siano ben al di sotto della soglia prefissata. Tali considerazioni, assieme a fattori esterni altrettanto importanti (*in primis* la recessione economica), hanno spinto, da un lato, l'Unione Europea a rivedere la regolamentazione relativa all'efficienza energetica e, dall'altro, gli Stati membri a ricercare le soluzioni più idonee a ridurre i consumi effettuati.

Sul punto, giova ribadire che quando si discute di efficienza energetica sembra che si stia scorrendo della pietra filosofale: “tutti la cercano, ma nessuno la trova”³; difatti, alla luce delle difficoltà sopra esposte, i legislatori di ogni livello si affannano nel ricercare possibili soluzioni a quello che è stato definito il “trilemma energetico”⁴. Sorge allora una domanda spontanea: come coniugare gli aspetti essenziali per l'efficienza energetica e allo stesso tempo promuovere un sostanzioso ridimensionamento dei consumi? Tre sono i versanti su cui si

² Tale obiettivo è contenuto nel “Piano 20-20-20” predisposto per dare continuazione all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici e riduzione dei consumi previsti dal Protocollo di Kyoto (scaduto nel 2012). Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020.

³ A. BALLOCCHI, *Quanti ostacoli allo sviluppo dell'efficienza*, su *Rivista di Edilizia Bio, Energia alternativa ed Ecologia*, 19 dicembre 2014.

⁴ L. ZOCCHI, *Un nuovo approccio al “trilemma energetico”. L'attuazione della direttiva 2012/27/UE e le prospettive dell'efficienza energetica in Italia*, in *apertacontrada.it*, 22 luglio 2014.

gioca la partita: l'*energy security*, ossia la necessità di garantire la disponibilità fisica ininterrotta di energia; l'*energy affordability and competitiveness*, cioè la possibilità di garantire la disponibilità di energia a prezzi accessibili e sostenibili per i consumatori; l'*environmental sustainability*, definito come la necessità di minimizzare gli impatti ambientali dei sistemi energetici⁵.

Tali tematiche, comunque, non rappresentano una novità nel panorama europeo dal momento che è da tempo che se ne discorre senza giungere, tuttavia, ad alcuna conclusione utile. La modalità con cui la direttiva *de qua* intende approcciarsi al trilemma merita di essere esaminata senza pure obiezioni dogmatiche.

L'elemento innovativo consiste nel capovolgimento della "teoria della crescita" (e del consumo), che regola il nostro sistema economico, in favore di un contenimento dei consumi in relazione alla riduzione del fabbisogno e alla trasparenza del mercato.

Promuovere l'efficienza attraverso la rideterminazione degli strumenti e delle modalità di intervento rappresenta, indiscutibilmente, la *condicio sine qua non* dell'azione del legislatore europeo, che, consapevole degli errori passati, ha voluto porre le basi al fine di realizzare ulteriori miglioramenti da registrarsi oltre il 2020. All'uopo, preme evidenziare che le norme contenute nella fonte in esame fungono da standard minimo a cui i Paesi membri devono attenersi, ricavandone *a contrario* che qualsiasi misura più rigorosa non può che essere ben accetta⁶.

Il dato di partenza è rappresentato dal fatto che i consumi energetici sono cresciuti notevolmente con il progressivo aumento della popolazione e del benessere sociale⁷. L'*International Energy Agency*, infatti, ha rilevato un

⁵ L. ZOCCHI, *Un nuovo approccio al "trilemma energetico". L'attuazione della direttiva 2012/27/UE e le prospettive dell'efficienza energetica in Italia*, cit., p. 1.

⁶ L'ultima parte dell'art. 2 della Direttiva 2012/27/UE stabilisce che nel caso in cui un paese membro opti per una regolamentazione più severa rispetto a quella comunitaria deve previamente notificare il progetto di legge alla Commissione Europea.

⁷ A. SEN, *Globalizzazione e libertà*, Milano, Mondadori, 2003.

incremento dei consumi pari al 40% negli ultimi trent'anni e, allo stato attuale, non può che immaginarsi per il futuro un aumento altrettanto significativo.

Tale scenario, inoltre, potrebbe diventare improvvisamente realtà se si considera che una fetta considerevole dei consumi proviene da quei Paesi in via di industrializzazione o che comunque si sono affacciati nel circuito dei Paesi più ricchi da pochi anni. A ciò si aggiunga che la regolamentazione in materia ambientale e quella relativa al controllo energetico di questi Paesi, come ad esempio la Cina o l'India, appare carente e, in certi casi, addirittura inesistente. Il ricorso assiduo, e talvolta esclusivo, a fonti di energia non rinnovabili costituisce, dunque, un problema non trascurabile, dal momento che il perdurare dell'utilizzo massiccio di queste fonti significa porre il pianeta in una probabile situazione di insufficienza o estinzione di materiali da sempre esistenti, modificandone, così, l'equilibrio in maniera irreversibile.

In tale contesto, il cammino dell'Unione Europea verso il raggiungimento di un accordo, accettato da tutti i Paesi membri in tema di controllo e di riduzione dei consumi, si è rivelato pieno di ostacoli.

I tre pilastri su cui si basava l'azione dell'Unione, precedentemente alla nuova versione dell'accordo, erano contenuti nella Direttiva 2009/29/CE, così riassumibili: diminuire i consumi e allo stesso tempo accrescere il risparmio energetico; ridurre le emissioni inquinanti; promuovere, infine, la produzione di energia da fonti rinnovabili⁸. Questi propositi si sono poi riversati anche nella direttiva in rassegna, con l'aspirazione, inoltre, di migliorare in maniera significativa i risultati precedentemente prefissati.

Altro punto cruciale della precedente direttiva è la parte in cui si stabiliva che ciascuno Stato membro avrebbe dovuto dotarsi di un PAN (Piano di Azione Nazionale) entro il 30 giugno 2010. Detta direttiva individuava, infine, i settori

⁸ Nella Direttiva 2009/29/CE è stata prevista anche una revisione dello schema ETS allo scopo di tagliare le emissioni provenienti dai settori più utilizzatori di energia di un 1/5 rispetto alle emissioni registrate nel 1990. In dottrina, si rinvia a, N. AICARDI, *Energia*, in *Trattato di diritto amministrativo europeo*, (diretto da) M. CHITI, G. GRECO, Giuffrè, Milano, 2007.

strategici in cui i Paesi membri dovevano intervenire al fine di contribuire alla riduzione dei consumi. Alla luce di ciò, risultava necessario: rafforzare le norme sull'etichettatura degli elettrodomestici, al fine di informare i consumatori sui prodotti più efficienti; adottare i requisiti minimi della progettazione ecocompatibile; controllare il rendimento energetico nell'edilizia; promuovere mezzi di trasporto alternativi; favorire gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili attraverso incentivi e finanziamenti delle banche⁹.

Oggi, a distanza di più di un lustro dall'attuazione della direttiva del 2009, si osserva facilmente che tali misure sono state adottate in gran parte dei Paesi dell'Unione con risultati poco soddisfacenti.

L'ultima tappa di questo iter legislativo è rappresentata, dunque, dall'adozione della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, preceduta solo da un accordo di massima tra i Paesi membri, finalizzato all'individuazione di una soglia minima di consumi a cui debbono attenersi tutti i Paesi.

Si tratta, quindi, di un atto di compromesso in virtù del fatto che, proseguendo sulla linea originaria delineata dalla Commissione europea – la quale aveva individuato misure più drastiche, si temeva un fallimento generale¹⁰. Parimenti si riconosce alla direttiva 2012/27/UE un'importanza strategica e fondamentale nell'ambito di quel processo europeo di contenimento e riduzione dei consumi, sicché, essendo la direttiva una fonte di diritto, impegna i Paesi membri in modo irreversibile e funge, altresì, da eventuale modello per i Paesi extraeuropei.

Orbene, senza alcuna pretesa di esaustività, si procederà all'analisi delle principali norme contenute nella Direttiva *de qua*, composta da 30 articoli e da ben 15 allegati.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione delle norme e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dell'efficienza energetica; infatti, il legislatore europeo

⁹ I settori di intervento sono indicati nel dettaglio in “*Una politica energetica per l'Europa*”, in europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy.

¹⁰ Dopo diversi mesi di negoziati e timori le istituzioni comunitarie (Parlamento, Consiglio e Commissione) hanno condiviso un accordo di massima sul provvedimento. Per un maggiore approfondimento sul punto si rinvia a europarlamento24.eu.

attraverso “un quadro comune di misure intende promuovere l’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data”¹¹.

Il secondo articolo contiene, invece, una serie di definizioni, quali ad esempio quella di “energia”, “consumo di energia primaria”, “consumo di energia finale”, “efficienza energetica”, “risparmio energetico”, “miglioramento dell’efficienza energetica”, “servizio energetico”, “enti pubblici”, ecc.. al fine di fornire agli operatori e agli utenti tutte le coordinate necessarie per poter comprendere appieno il contenuto e la portata di tali misure.

L’art. 3 si occupa, nuovamente e in maniera più dettagliata, degli obiettivi di efficienza energetica che ciascuno Stato membro deve stabilire a livello interno e successivamente notificare alla Commissione, al fine di consentirle una valutazione intermedia sui risultati attesi e conseguiti nella fase intermedia.

Appare evidente che, nonostante si sia lasciato a ciascun Paese un notevole margine di discrezionalità, è comunque necessario che le autorità procedenti dei Paesi membri tengano conto che il consumo energetico dell’Unione nel 2020 non deve essere superiore a 1.483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1.086 Mtoe di energia finale¹²; tuttavia, gli Stati membri, nel determinare le soglie di consumo cui intendano pervenire, possono far riferimento alle seguenti circostanze nazionali che incidono sugli stessi consumi: le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi; l’evoluzione e la previsione del PIL; le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia; lo sviluppo

¹¹ Art. 1, comma 1, direttiva 2012/27/UE.

¹² Il “toe” rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo; il Mtoe rappresenta, invece, un multiplo (un milione di toe). Per un maggiore approfondimento di rinvia alla delibera EEN 3/2008 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; le azioni intraprese in fasi precoci¹³.

Ultimata la disamina sulle norme generali e introduttive contenute nel Capo I della direttiva, si procede, a tal punto, a passare in rassegna le disposizioni presenti nel Capo II, concernenti l'efficienza nell'uso dell'energia.

Il legislatore europeo, nel corso dei successivi articoli, ha indicato le fonti principali dalle quali è necessario ricavare il risparmio energetico.

L'art. 4 si occupa, *in primis*, delle ristrutturazioni di immobili, stabilendo che, previa rassegna del parco immobiliare e dello stato degli edifici, si deve procedere alla stima dei costi di un processo di ristrutturazione per fasi, al fine di ottenere una maggiore efficienza degli impianti climatici, dal momento che si tratta del settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico¹⁴.

In ragione di ciò, ogni ente pubblico, a norma dell'art. 5, deve garantire che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica, stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE¹⁵.

Il comma 7 del suddetto articolo, a sua volta, prevede che il Governo centrale deve persuadere gli enti pubblici: a dotarsi di un piano per l'efficienza energetica; a istituire un sistema di gestione dell'energia; a ricorrere a società di servizi energetici e a contratti di rendimento energetico, qualora vogliano “finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare

¹³ Una verifica intermedia sui progressi conseguiti e sulla reale possibilità di giungere a livello di consumi previsto è stata realizzata il 30 giugno 2014. La Commissione, nello specifico, ha rivisto - alla luce dei risultati fino a quel momento conseguiti - gli obiettivi da raggiungere nel 2020.

¹⁴ I governi dei singoli Paesi dovrebbero, inoltre, dare l'esempio affidando contratti per realizzare opere pubbliche e prestare servizi a soggetti che dimostrino un comportamento esemplare e adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico.

¹⁵ Lo stesso articolo prevede delle deroghe per gli edifici di culto, per gli edifici di proprietà delle forze armate o destinati a scopi di difesa nazionale e per gli edifici di valore storico e architettonico.

l'efficienza energetica a lungo termine". Inoltre, nella medesima prospettiva devono collocarsi i successivi acquisti degli Stati membri nell'ambito di beni immobili e servizi.

Si giunge, così, alle prescrizioni contenute nell'art. 7 della direttiva, secondo il quale ogni Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica, a cui i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio devono attenersi; in alternativa, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure politiche (imposte sull'energia o sul CO₂; regimi o strumenti di finanziamento o incentivi fiscali che portano all'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico; regolamentazioni o accordi volontari che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico; ecc..) che devono essere notificate alla Commissione che entro tre mesi ha la facoltà di proporre modifiche.

Gli Stati membri, infine, possono decidere di raccogliere tutte le singole misure politiche, adottate in attuazione dell'art. 7, in un programma nazionale globale per l'efficienza energetica.

L'analisi fin qui svolta evidenzia come ai fini della comunicabilità e correttezza dei dati sia necessario che questi vengano elaborati da esperti del settore. A tal riguardo, gli Stati membri, a norma dell'art. 8 della direttiva, devono mettere a disposizione dei clienti "audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati o eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale".

Questo meccanismo, se analizzato in prospettiva non solo macroscopica ma anche microscopica, è volto ad incoraggiare le piccole e medie imprese a sottoporsi ad audit¹⁶ professionali al fine di recepire le indicazioni che

¹⁶ Il Ministero per lo Sviluppo Economico, a breve, dovrebbe pubblicare un bando per la selezione e il cofinanziamento di progetti presentati dalle Regioni che dovranno avere

potrebbero emergere da tali rilevatori. Per le grandi imprese si auspica, invece, che gli audit diventino obbligatori e a cadenza periodica¹⁷.

Al fine di evitare qualsiasi tipo di travisamento o elusione di tali disposizioni, il legislatore europeo ha raccomandato agli Stati membri di creare delle autorità indipendenti, incaricate di controllare ed eventualmente sanzionare le imprese che non rispettino le prescrizioni imposte.

L'importanza che il legislatore europeo attribuisce agli strumenti di misurazione, nonché al loro consulto simultaneo in favore del consumatore, si evince anche dal successivo articolo, in quanto esso stabilisce che ciascuno Stato deve adoperarsi affinché “i clienti ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'utilizzo”; in tal modo, i consumatori possono non solo monitorare costantemente l'andamento dei consumi, ma anche procedere ad una loro riduzione qualora questi siano ben al di sopra delle soglie immaginate.

L'art. 10 della direttiva completa, poi, il quadro normativo in merito a tale ultimo aspetto, prevedendo che qualora non siano disponibili “contatori intelligenti”, ossia in grado di fornire istantaneamente informazioni sui consumi, è necessario prevedere per i consumatori la possibilità di realizzare autolettore, così da ottenere informazioni aggiornate dai propri fornitori di energia sui consumi realizzati, con una frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo.

Purtroppo, però, l'impatto e la realizzazione delle misure precedentemente esaminate, ad oggi, non risulta essere quello sperato; sono ancora molte, infatti,

l'obiettivo di promuovere gli *audit* (le diagnosi energetiche) anche fra le PMI. Il programma è finanziato con 15 milioni di euro l'anno per il 2014-2020. Nell'ipotesi di finanziare il 50% delle spese sostenute dalle PMI per la realizzazione della diagnosi energetica, si stima di coinvolgere nell'iniziativa circa 15mila imprese ogni anno. Ovviamente, si tratta solo di stime non suffragate per ora da dati reali.

¹⁷ Nel dettaglio, si prevede che le grandi imprese si sottopongono a misurazioni dei consumi professionali ogni 5 anni, a partire dal 5 dicembre 2015.

le zone dell'Europa in cui i cittadini lamentano un sistema informativo sui consumi scarso o addirittura inesistente.

Gli Stati membri, in tale circostanza, sono chiamati a predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive al fine di indurre i propri gestori ad adeguarsi alla normativa europea.

Passando ad analizzare il Capo III della direttiva, inerente l'efficienza nella fornitura dell'energia, l'art. 14 prevede che “entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuino e notifichino alla Commissione una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e del teleraffreddamento”; si tratta, dunque, di sistemi che rappresentano il futuro energetico e che permettono di ottenere notevoli risultati dal punto di vista del risparmio. Ad ogni buon conto, è opportuno verificare la struttura specifica dei settori della cogenerazione, del teleriscaldamento e teleraffreddamento in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio “innanzitutto pensare piccolo – *Think Small First*”¹⁸.

La direttiva prosegue, poi, enunciando le disposizioni necessarie a disciplinare la trasformazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XI della direttiva, espressivi degli orientamenti e dei codici messi a punto sulla base del regolamento 2009/714/CE; inoltre, “gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione

¹⁸ Principio utilizzato sovente dall'UE al fine di definire le politiche settoriali a partire dalle esigenze dei cittadini e degli attori socioeconomici al più basso livello territoriale.

della domanda¹⁹ in funzione delle situazioni nazionali”, *ex art. 15*, comma 4, della direttiva.

Appare evidente, dunque, che la disciplina relativa a questo settore si presenta molto articolata e indirizzata esclusivamente agli esperti, nonché agli Stati che devono prodigarsi al fine di sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantirne la trasparenza (ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici).

I principali strumenti in dotazione agli Stati membri per addivenire ai risultati sopra enunciati sono i contratti tipo e lo scambio di migliori pratiche e orientamenti; tra questi ultimi, i contratti di rendimento energetico occupano una posizione privilegiata, dal momento che essi possono migliorare più celermente e incisivamente il processo di crescita della domanda.

A norma dell’art. 19 della direttiva in commento, tuttavia, numerosi appaiono gli ostacoli, di ordine regolamentare e non, che si frappongono al raggiungimento dell’efficienza energetica. Tra quelli incontrati dagli Stati membri, sovente, appare opportuno citare le norme e le pratiche contabili; queste impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui siano adeguatamente riversati nella contabilità per l’intera durata dell’investimento²⁰.

Di grande importanza sono le prescrizioni contenute all’art. 20 della direttiva, rubricato “Fondo nazionale per l’efficienza energetica, finanziamento e

¹⁹ La gestione della domanda è uno strumento importante per migliorare l’efficienza energetica, in quanto accresce notevolmente le possibilità per consumatori o terzi da essi designati di agire sulla base delle informazioni di consumo e di fatturazione. Costituisce, dunque, un meccanismo per ridurre o reindirizzare il consumo che comporta risparmi energetici sia nel consumo finale, sia attraverso un uso ottimizzato delle reti e degli impianti di produzione, nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia. In dottrina, si rinvia a, S. SICLARI, *La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell’accesso all’informazione ambientale*, in *Trattato di diritto dell’ambiente*, a cura di R. Ferrara e M.A. Sandulli, Giuffrè editore, Milano, 2014, pp. 471 ss.; P. COSMAI, *Il diritto di accesso agli atti in materia ambientale*, in *Amb. e sviluppo*, 2013, 5.

²⁰ Si rinvia al considerando 48 e 49 della Direttiva 2012/27/UE al fine di ottenere un quadro più esaustivo delle problematiche afferenti a siffatto argomento.

supporto tecnico²¹”; è prevista, infatti, l’istituzione di un fondo al fine di massimizzare i vantaggi dei molteplici canali di finanziamento²².

Si sottolinea, inoltre, che tra gli strumenti di finanziamento dovrebbero essere inserite: le risorse provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell’Unione; le risorse assegnate all’efficienza energetica dalla Banca Europea per gli Investimenti e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e la Banca per lo Sviluppo del Consiglio d’Europa; le risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l’attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE.

Gli enti di finanziamento²³, inoltre, hanno il compito di mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica, fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia nonché di ottimizzare le connessioni di tali generatori alla rete.

Il collegamento a programmi di azione volti a promuovere l’efficienza energetica in tutte le abitazioni consente, dunque, di prevenire la precarietà, incoraggiando i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico, fornendo

²¹ Il fondo verrà istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tuttavia, in esso confluiranno le risorse del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento previsto dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, nonché una quota dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione di CO2 destinate ai progetti energetico-ambientali. Dal medesimo si ipotizzano proventi per un importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e 25 milioni di euro nell’anno 2015, mentre dalla vendita all’asta delle quote CO2 si prevede un importo pari a circa 50 milioni di euro all’anno nel periodo 2014-2020. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’AEEG.

²² Ad ogni buon conto, si precisa al secondo comma dell’art. 20 che “la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e dei regimi di supporto tecnico per incrementare l’efficienza energetica in vari settori”.

²³ Gli strumenti di finanziamento nazionali, tuttavia, non devono porsi in contrasto con il “divieto di aiuti di Stato”, disciplinato dagli artt. 107 e 108 del TFUE.

risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'utilizzo dell'energia e garantendo buone condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro²⁴.

Nelle disposizioni finali la direttiva sancisce il potere della Commissione di adottare, durante i 5 anni successivi al dicembre 2012, atti delegati al fine di riformulare gli obiettivi precedentemente dichiarati. È stabilito, inoltre, che gli atti delegati dovranno essere prontamente notificati al Parlamento e al Consiglio, che a loro volta potranno revocare in qualsiasi momento il potere di delega; Ciononostante, se entro 2 mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori 2 mesi, non sono state rilevate obiezioni sul contenuto dell'atto delegato, questo diviene esecutivo.

L'art. 24, invece, procede a disciplinare l'esame dei sistemi di valutazione e monitoraggio delle azioni poste in essere dai singoli Stati membri per promuovere l'efficienza; nel dettaglio, la Commissione controlla le relazioni annuali e i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e verifica in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. La Commissione, successivamente, invia il proprio giudizio al Parlamento europeo e al Consiglio e sulla base della valutazione, delle relazioni e dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica può formulare raccomandazioni per gli Stati membri (art. 24, comma 3).

Allo scopo di favorire ulteriormente l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva, la Commissione istituirà una piattaforma in linea a livello nazionale, regionale e locale per sostenere lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete, nonché pratiche innovative.

Si sottolinea, infine, che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale è stato circoscritto soprattutto alle disposizioni che hanno apportato modifiche sostanziali rispetto alle precedenti direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

²⁴ Cfr., Considerando 52 e 53 della Direttiva 27/2012/UE.

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Dopo aver ripercorso i contenuti principali della direttiva 2012/27/UE, si intende illustrare ora come le misure introdotte a livello europeo siano state attuate in Italia mediante il decreto legislativo n. 102/2014.

Le finalità del decreto legislativo adottato ripropongono specularmente gli obiettivi enunciati nella prima parte della direttiva, in quanto viene stabilito “un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico”²⁵.

Il decreto procede, poi, all'enunciazione degli obiettivi che lo Stato italiano intende perseguire e, eccetto alcune piccole variazioni, il testo della norma non si discosta significativamente dal testo della direttiva, semmai ne ripropone l'intero impianto.

Le novità introdotte nel decreto sono quelle relative agli interventi da realizzare sul patrimonio edilizio pubblico, agli obblighi di diagnosi energetica per le imprese, alla predisposizione di un fondo per l'efficienza e al mandato conferito all'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) di intervenire su bollette e sul mercato elettrico.

In tale contesto, è doveroso evidenziare che l'Italia parte da un discreto livello di efficienza energetica e che, sebbene sia uno dei Paesi più sviluppati ed estesi dell'Unione, i suoi consumi risultano inferiori sia a quelli della Francia che della Germania, come attestato nel 2012 dall'ENEA²⁶, tuttavia, ciò non basta.

L'Italia, infatti, si è impegnata nel contesto europeo a contribuire alla riduzione dei consumi per un totale di circa 20 milioni di tonnellate.

²⁵ Art. 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

²⁶ L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Le sue attività riguardano, in particolare: Efficienza energetica, Fonti rinnovabili, Nucleare, Ambiente e clima, Sicurezza e salute, Nuove tecnologie, Ricerca di Sistema Elettrico. Il rapporto citato può essere consultato o scaricato al seguente link: enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/VRAEE_2012.pdf.

La direttiva e il relativo decreto di attuazione prevedono che le amministrazioni centrali²⁷ effettuino una serie di interventi finalizzati a ridurre i consumi del 3% l'anno. L'ENEA, inoltre, ha il compito di stabilire un Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE), che deve avere ad oggetto la riqualificazione di tutto il parco edilizio nazionale, residenziale e commerciale. Le modalità per l'esecuzione di tali interventi saranno definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si evince, pertanto, che la concreta realizzazione degli interventi volti ad ottenere una maggiore efficienza sarà appannaggio delle strutture operative, dei Provveditorati interregionali che si occupano di opere pubbliche, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ove occorra, in avvalimento e con il supporto delle amministrazioni interessate²⁸.

Nondimeno, emergono una serie di perplessità dal momento che non è stato previsto un sistema di controlli per verificare simultaneamente lo stato dei progressi di ciascuna amministrazione; infatti, la mera comunicazione delle amministrazioni sullo stato dei lavori, da effettuarsi alla fine di ogni anno e da pubblicare successivamente sul sito dell'ENEA, non appare sufficiente a dissuadere i trasgressori dall'eludere le norme *de quibus*.

Un meccanismo efficace di sanzioni, invece, avrebbe prodotto vantaggi maggiori. Un sistema di sanzioni, infatti, è stato previsto soltanto dall'art. 8 del decreto legislativo in commento nel caso di mancata realizzazione della

²⁷ Per amministrazioni centrali si intendono tutte quelle ricomprese nell'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In realtà, anche le Regioni e gli enti locali concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica attraverso l'approvazione di obiettivi e azioni specifici di efficienza energetica e di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine (art. 5, comma 16, del decreto).

²⁸ L. ZOCCHI, *Un nuovo approccio al "trilemma energetico". L'attuazione della direttiva 2012/27/UE e le prospettive dell'efficienza energetica in Italia*, cit., p. 3.

diagnosi energetica da parte delle grandi aziende e ciò probabilmente risulta essere insufficiente rispetto alle ambizioni europee. Altra considerazione sul punto è quella inerente i limiti imposti dalla “*spending review*”, che se da una parte appaiono troppo stringenti rispetto alla portata delle modifiche da realizzare, dall’altra, indubbiamente, comporteranno un ingente risparmio *pro futuro*.

Le norme successive, poi, impongono alle imprese che, a prescindere dalle loro dimensioni, producano una fetta importante di consumi, di sottoporsi ad una prima misurazione obbligatoria entro il 5 dicembre del 2015, altrimenti saranno passibili di sanzioni; successivamente, esse dovranno intervenire laddove i loro consumi risultino al di sopra dei margini previsti dall’Unione e dovranno predisporre un monitoraggio fisso con cadenza quadriennale, i cui risultati dovranno essere annotati su un registro informatizzato predisposto e gestito dalla stessa ENEA²⁹.

Tuttavia, la funzionalità degli strumenti appena descritti appare molto circoscritta in virtù delle numerose remore ancora presenti tra gli imprenditori nell’investire in un settore, come quello dell’efficienza energetica, che purtroppo ancora oggi, non rappresenta il *core business* della nostra economia.

Il decreto, poi, all’art. 7, stabilisce che l’obbligo di risparmio – sulle vendite medie annue di energia ai clienti finali – in capo ai distributori/venditori di energia deve essere adempiuto attraverso meccanismi già in vigore, quali i Certificati Bianchi, le detrazioni fiscali e il c.d. “Conto termico”; inoltre, il GSE³⁰ e l’ENEA saranno tenuti a redigere due rapporti intermedi (nel 2016 e nel 2018) al fine di monitorare il conseguimento degli obiettivi *de quibus*.

²⁹ Per la certificazione energetica degli edifici è stata cancellata la norma che equiparava l’Attestato di prestazione energetica (APE) alla diagnosi energetica, riconoscendo implicitamente la maggiore qualità e affidabilità della diagnosi energetica (DE).

³⁰ Il GSE (ex società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a.) è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I diritti dell’azionista sono esercitati d’intesa tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico. Gli indirizzi strategici ed operativi del GSE sono definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si rinvia, inoltre, al link *gse.it*.

Più stringenti appaiono, invece, le disposizioni afferenti agli artt. 12 e 13 del decreto, inerenti le speculari norme contenute nella direttiva; infatti, per quanto riguarda la qualificazione dei fornitori dei servizi energetici, alcune norme del decreto sono più severe rispetto a quelle contenute nella Direttiva europea. In particolare, è previsto che Accredia³¹ dovrà definire gli schemi di accreditamento in materia di diagnosi energetiche e che la Conferenza Stato-Regioni, in collaborazione con ENEA e le Associazioni di Categoria, dovranno rendere disponibili programmi di formazione per la qualificazione dei responsabili degli *auditor* energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici³².

Dunque, benché sia meritevole l'intento del Governo italiano di predisporre un sistema più preciso e corretto di certificazione, si ritiene che tale sistema possa rivelarsi, alla stregua dei fatti, eccessivamente farraginoso e anacronistico rispetto a quello che l'Europa chiede agli Stati membri. Inoltre, il compito di formazione affidato ad ENEA si profila come improprio in ragione del fatto che generalmente la formazione è affidata alle Regioni e non, dunque, ad un organo alle dirette dipendenze del Ministero di riferimento. A ciò si aggiunga che, nell'ambito delle disposizioni relative ai servizi energetici e alle altre misure per promuovere l'efficienza energetica (art. 14) è predisposto l'aggiornamento di alcune prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 412/1993 sulle ristrutturazioni di impianti di produzione di calore, tra cui emerge la possibilità di emissione a parete dei fumi³³, secondo alcuni poco incidenti.

³¹ Accredia S.p.A. è l'unico ente nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, ossia l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento. Esso opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio di pubblica autorità, in quanto l'accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico ed un efficace strumento per qualificare i prodotti e i servizi che circolano sui mercati.

³² C. IEMULO C., *Efficienza energetica: breve analisi del decreto legislativo 102/2014 attuativo della direttiva 2012/27/UE*, in *agienergia.it*, 8 ottobre 2014.

³³ *Ibidem*.

Il decreto dispone, poi, che nell'acquisto o nella locazione di immobili centrali e nelle procedure per la fornitura di beni e l'affidamento di servizi le PA centrali debbano attenersi al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica previsti dall'allegato I del decreto (artt. 5 e 6); tuttavia, lacunose, se non inidonee, appaiono queste previsioni dal momento che gli obblighi sono limitati alla sola edilizia dell'apparato amministrativo centrale, restando esclusi, incomprensibilmente, tutti gli edifici delle amministrazioni a livello territoriale e locale, cosicché appare prevedibile che i risultati raggiunti rappresenteranno solo una modestissima percentuale nel *mare magnum* nazionale.

Per quanto attiene, invece, al meccanismo posto in essere attraverso i certificati bianchi esso appare eccessivamente complesso e articolato, e di conseguenza, non alla portata delle piccole e medie imprese nazionali. È necessario, sul punto, porre rimedio a queste criticità mediante la predisposizione di adeguati strumenti, in grado di coinvolgere consumatori e imprese in tale processo.

A guisa dei rilievi critici che possono emergere dall'analisi del decreto in esame, vengono riportate alcune considerazioni sui miglioramenti che potrebbero essere realizzati. Infatti, seppure le nuove disposizioni siano state recepite realizzando una buona sinergia con gli strumenti già operativi a livello nazionale, appare necessario uno stanziamento di fondi maggiore, ossia un rafforzamento degli strumenti di incentivazione, in quanto altrimenti vi sarebbe un ostacolo non indifferente alla diffusione delle c.d. "*good practices*" energetiche³⁴.

Alla luce dei rapporti redatti dai maggiori e più competenti organismi europei e nazionali, si può notare come l'Italia sia uno dei primi paesi per intensità energetica in Europa e come essa si sia già incamminata, con buoni risultati³⁵,

³⁴ L. ZOCCHI, *Un nuovo approccio al "trilemma energetico". L'attuazione della direttiva 2012/27/UE e le prospettive dell'efficienza energetica in Italia*, cit., p. 3.

³⁵ L'American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) ha elaborato uno studio che tenesse conto degli sforzi nazionali compiuti a favore dell'incremento dei livelli di efficienza energetica, collocando l'Italia al terzo posto al mondo, dopo Gran Bretagna e Germania.

sulla strada tratteggiata dall'Unione per il raggiungimento del traguardo della riduzione dei consumi; infatti, l'Italia è un paese che può vantare una consolidata tradizione industriale in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, motori, *inverter*, *smart grid*, edilizia).

Rimane, comunque, un elevato potenziale di miglioramento che grazie all'effettiva realizzazione delle disposizioni contenute nella direttiva europea e attraverso la predisposizione e l'attuazione del PAEE potrebbe rilanciare il Paese nel rispetto dell'ambiente e del controllo dei consumi.

Il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica adottato in Italia

A tal punto, pare doveroso dedicare un'analisi anche al Piano d'Azione nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE), definito dall'art. 2 del decreto legislativo sopra analizzato come “il documento che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; le misure di *policy* adottate; i risparmi energetici conseguiti e attesi; la stima dei consumi energetici al 2020 in energia primaria”.

Il PAEE, dunque, a far data dal 2014 dovrà essere redatto ogni 3 anni su proposta dell'ENEA e dovrà enunciare le misure adottate o previste per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Con l'approvazione del Piano 2014³⁶, pertanto, è stato compiuto un altro passo in avanti verso il potenziamento della politica per l'efficienza energetica, già avviato dal Governo con l'emanazione del decreto legislativo n. 102/2014. Pregevole risulta anche l'intento del Governo nel far partecipare direttamente i cittadini alla redazione del piano mediante una consultazione pubblica *online*, assimilabile alle procedure di *notice and comment*; purtroppo, però, tale buon proposito è stato vanificato da un arco di tempo troppo breve per pubblicizzare l'iniziativa e rendere possibile la proposizione di progetti ben articolati, dal

³⁶ Consultabile sul sito istituzionale dell'ENEA e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

momento che la consultazione si è aperta solo il 5 giugno 2014 e si è chiusa il 15 giugno 2014.

In merito al contenuto, il piano è suddiviso in tre capitoli, preceduti da un breve sommario e da una premessa, ove si è inteso fare il punto sulla situazione energetica italiana, chiarendo, ad esempio, come la crescita sostenibile sia l'obiettivo principale verso cui far convergere le misure volte ad accrescere la competitività del paese.

Il punto da cui partire è che l'energia in Italia si paga ad un prezzo più alto rispetto alla media europea e ciò è dovuto non solo alla mancanza delle centrali nucleari, ma anche e soprattutto ad una politica che nell'ultimo decennio si è mostrata poco incisiva in ambito energetico. Infatti, preoccupante è il dato delle importazioni italiane in termini di energia poiché dai dati raccolti emerge che la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, gas e greggio, soddisfa attualmente solo l'11 %, il 4,3% e il 3,5% circa del fabbisogno nazionale.

In ragione di ciò, il Decreto Ministeriale 8 marzo 2013, nell'ambito della SEN (Strategia Energetica Nazionale) ha enunciato gli obiettivi che l'Italia intende raggiungere entro il 2020³⁷, riassumendoli in quattro punti fondamentali: allineare i costi delle bollette di luce e gas ai livelli europei; ridurre le emissioni di CO₂ in misura maggiore rispetto a quanto previsto nel Pacchetto Clima-Energia 2020; aumentare la sicurezza del sistema di importazione di energia dall'estero; promuovere l'occupazione e gli investimenti nei settori della “*green economy*”³⁸.

Il piano oggetto di analisi, invece, enuncia le misure che l'Italia intende adottare per risparmiare nei settori trainanti dell'energia primaria, e dunque: stabilire standard minimi di prestazione energetica degli edifici; prevedere

³⁷ Il Governo italiano, purtroppo, non si è discostato dall'obiettivo minimo di risparmio, indicato come vincolante nella direttiva ed equivalente al conseguimento ogni anno di una riduzione pari al 5% in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali; infatti, si tratta di un volume troppo esiguo, considerando che in questo settore l'Italia avrebbe potuto rivestire il ruolo di promotore in sede europea, vista anche l'imminenza della predisposizione dei nuovi obiettivi clima-energia al 2030.

³⁸ Cfr., paragrafo 2.1 del PAEE 2014.

vantaggiose detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici; emettere dei titoli di efficienza (i c.d. “certificati bianchi”); incentivare al rinnovo del parco auto ed autocarri fino a 3,5 tonnellate.

Tali misure dovrebbero condurre a ottenere un risparmio di oltre un quinto dell’energia elettrica nel settore residenziale, terziario e industriale, di prodotti petroliferi nel settore dei trasporti; ecc....³⁹.

Il piano, successivamente, elenca e analizza le principali misure orizzontali che saranno adottate in fase di esecuzione; vengono elencati, in prima battuta, i certificati bianchi, che sono rilasciati dal GSE, il quale ha il compito di valutare il loro potenziale in termini di efficienza per realizzare un miglioramento presso gli utenti finali. La procedura è così articolata: l’ENEA compie un’istruttoria al fine di controllare le proposte per l’ottenimento dei titoli; il GME (gestore dei mercati energetici), invece, ha il compito di emettere materialmente i titoli al termine del procedimento. Una verifica parziale è prevista entro il 31 maggio prossimo in quanto il GSE deve constatare il raggiungimento dell’obiettivo da parte dei soggetti obbligati. Infine, se da una parte è previsto un contributo per le aziende che hanno sostenuto delle ingenti spese al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, dall’altra sono predisposte delle sanzioni per quei soggetti obbligati che non hanno, invece, ottemperato ai loro obblighi.

Ciascun soggetto ha, comunque, a disposizione due anni per adempiere al proprio impegno.

Nel merito, i certificati bianchi hanno ad oggetto sia i risparmi di energia elettrica, sia i risparmi di gas naturale che i risparmi di altri combustibili (per autotrazione o non). A ciò si aggiunga che una delibera dell’AEEG ha stabilito che per ogni categoria di intervento deve essere definita la “vita tecnica”, ossia “il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si

³⁹ Cfr., paragrafo 2.2 del PAEE per ulteriori dettagli sulle altre rilevazioni effettuate.

assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia”⁴⁰.

Nel paragrafo 3.1.1.1 del Piano sono disciplinate, invece, le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, per un ammontare di circa il 65%. Esse svolgono un ruolo di primaria importanza nella promozione dell’efficienza energetica poiché, come attestano i risparmi conseguiti da quando sono state introdotte (nel 2007), è da esse che può arrivare una spinta rilevante per tutto il sistema energetico italiano.

Le detrazioni sono rivolte ai vari contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, al fine di ridurre l’Irpef e l’Ires di coloro che sostengono spese per ottimizzare i consumi energetici di edifici già esistenti.

Tra gli interventi che permettono di accedere alle detrazioni ci sono: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento tramite riqualificazione energetica globale; il miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio mediante la sostituzione di finestre comprensive di infissi e coibentazioni di coperture, pareti verticali e pavimenti; l’installazione di pannelli solari termici; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (con caldaie a condensazione o pompe di calore); la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Tutte queste attività sono sottoposte ad un processo di verifica affidato all’ENEA, la quale deve assicurarsi che i risparmi conseguiti in seguito agli interventi siano tali da rendere possibile l’accesso alle detrazioni sopra descritte.

L’Agenzia delle Entrate, coadiuvando l’ENEA, deve, a sua volta, controllare se l’importo della detrazione è stato correttamente dichiarato dal contribuente attraverso dei controlli a campione.

Nel paragrafo successivo, poi, il Piano si occupa di un’altra misura orizzontale molto significativa: il conto termico. Si tratta di una misura diretta, introdotta

⁴⁰ Delibera EEN 9/2011 consultabile sul sito *autorità.energia.it*.

circa due anni fa, che permette alla PA di accedere senza ulteriori passaggi agli interventi di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti⁴¹.

Le amministrazioni interessate possono, infatti, concludere un contratto di finanziamento attraverso terzi, richiedendo in caso il parere di una ESCO⁴² sugli interventi che intendono realizzare.

L'organo incaricato di verificare la correttezza delle procedure in questo caso è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), mentre in qualità di terzo organo coinvolto, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha il compito di coprire le spese sostenute sia dal GSE che dall'ENEA per i contratti e gli interventi realizzati.

Rientrano nella sfera di intervento del conto termico le seguenti attività: l'isolamento termico delle pareti; la sostituzione di strutture verticali trasparenti (finestre); l'installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. Infine, benché ancora non siano disponibili dati sui risparmi conseguiti mediante il conto termico, dal momento che esso è entrato in funzione appena un anno fa, si ritiene comunque che esso permetterà di ridurre i consumi in modo considerevole.

Successivamente, vengono enunciate le nuove misure che l'Italia intende introdurre nell'ambito degli *audit* energetici, dei misuratori elettronici, dei metodi di fatturazione trasparente, dei programmi d'informazione e formazione dei consumatori e della disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione.

Riguardo agli *audit*, ancora una volta si sottolinea come l'ENEA abbia un compito di primo piano, in virtù del quale essa dovrà predisporre “un'azione di accompagnamento al programma formando *auditor*, pubblicando guide

⁴¹ Cfr., paragrafo 3.1.1.2 del PAEE 2014.

⁴² ESCO è l'acronimo di Energy Service Company, ossia quelle società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento.

tecniche, supportando le regioni nella predisposizione dei programmi, istituendo una banca dati delle diagnosi eseguite, monitorando l'esecuzione delle attività e verificando la qualità delle diagnosi eseguite"⁴³. Inoltre, se il criterio dimensionale è il discrimine per le imprese che devono sottoporsi obbligatoriamente alle misurazioni, il PAEE precisa che per le imprese ad elevato consumo⁴⁴ di energia gli *audit* sono obbligatori al di là delle dimensioni. Tuttavia, l'*audit* rimane facoltativo per quelle imprese che si sono dotate di sistemi di gestione dell'energia ISO 50001.

Per ciò che concerne, invece, la misurazione e la fatturazione, occorre aggiungere ai misuratori elettronici fiscali attualmente in circolazione nuove funzionalità, così da poterne beneficiare i distributori, i venditori e gli utilizzatori. Si creerebbe, dunque, una "*smart grid*", ossia "una rete elettrica in grado di integrare intelligentemente le azioni di tutti gli utenti connessi al fine di distribuire energia in modo efficiente, sostenibile, economicamente vantaggioso e sicuro"⁴⁵.

Ciononostante, nel Piano si specifica che senza la bidirezionalità tra il misuratore elettronico e il centro di gestione dei misuratori non si può addivenire ad un monitoraggio dei prelievi e dei parametri di rete significativo, nonché al trasferimento al consumatore delle tariffe elettriche e dei parametri elettrici da rispettare. In ultimo, si evidenzia come in questo settore alcuni Paesi dell'Europa siano indietro rispetto all'Italia, in quanto ancora devono predisporre e diffondere i contatori elettronici.

Dopo un accurato *excursus* sull'evoluzione del quadro legislativo italiano riguardo ai contatori elettronici per la corrente elettrica e il gas, il Piano prosegue analizzando i metodi di fatturazione trasparente.

⁴³ Cfr., PAEE, paragrafo 3.1.2.

⁴⁴ Si tratta delle imprese enunciate nell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

⁴⁵ Definizione tratta dal sito dell'ENEA – sezione "Tecnologie".

In Italia, in mancanza di sistemi di misura elettronici e nel caso in cui il cliente finale non comunichi i dati del proprio contatore (la c.d. lettura), l'importo della fattura viene stimato forfaitariamente sulla base dei consumi medi annui; in questi casi, i gestori energetici dovrebbero garantire ai consumatori la possibilità di consultare sia i dati relativi ai loro consumi pregressi per un periodo di almeno tre anni, sia i dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno al fine di consentire il monitoraggio dei consumi. Tuttavia, il nostro Paese attualmente non è in grado di fornire informazioni sui consumi relativi ai singoli giorni, né attraverso sistemi di misurazione intelligenti, né attraverso internet. Sono, infatti, in minima parte quei fornitori di energia che consentono ai clienti di visualizzare l'andamento dei loro consumi *online* e, comunque, mai per intervalli di tempo così brevi. Il progetto è, pertanto, quello di installare al più presto dei contatori dotati di un'interfaccia in grado di mostrare i dati di consumo, utili da una parte per la gestione domestica dell'energia, dall'altra per creare un database dei propri consumi.

Infine, si rileva che attualmente il consumatore italiano non può rendere disponibili i dati delle proprie fatture ad altri soggetti, anche incaricati dallo stesso, a meno che i soggetti in questione non siano intestatari della fornitura. Ciò costituisce un ostacolo alla libertà del consumatore di scegliere un fornitore più competitivo e si auspica, pertanto, un immediato intervento del legislatore in questo senso.

Relativamente ai programmi d'informazione e formazione dei consumatori sarà predisposto un PIDEE (Piano Integrato di Diffusione dell'Efficienza Energetica) per facilitare la diffusione sul territorio nazionale e periferico degli obiettivi prefissati nel PAEE nonché per realizzare un'informazione facilmente accessibile sull'efficienza energetica. Tale piano sarà redatto grazie alla collaborazione tra le Regioni e le principali associazioni di categoria. Dunque, il PIDEE riguarderà: la definizione degli obiettivi, dei destinatari, della strategia e dei contenuti degli interventi informativi e formativi, del *budget*, degli

organismi responsabili dell'attuazione e delle modalità per la valutazione *ex post* dell'attività. Tra gli interventi preminenti si annovera la progettazione e la realizzazione di *test* in collaborazione con gli operatori di settore oppure la creazione di nuovi strumenti per assicurare la divulgazione a tutti gli attori di mercato di informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari attraverso mezzi diretti (informazioni da *computer* o contatori intelligenti combinati con *display* a domicilio)⁴⁶.

Pertanto, la disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione rende possibile l'implementazione di un avanzato processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, strumento strategico di politica attiva contro l'inoccupazione, la disoccupazione e la riqualificazione dei lavoratori.

Si può ritenere, dunque, che attraverso un'adeguata campagna pubblicitaria e un forte coinvolgimento dei cittadini si realizzerà *de plano* la diffusione dei modelli di consumo sopra descritti, destinati ai dipendenti della PA (con particolare focalizzazione sulle scuole, sulle banche e sugli istituti finanziari), alle PMI e ai singoli consumatori.

Nel testo del PAEE sono, poi, enunciate le altre misure orizzontali che l'Italia intende adottare. La prima è l'istituzione del "Fondo di Kyoto"⁴⁷, presso la Cassa Depositi e Prestiti e destinato ad agevolare gli interventi finalizzati alla diminuzione delle emissioni dei gas ad effetto serra⁴⁸. Si stima che la capacità del fondo sarà di circa 600 milioni di euro da ripartire in tre anni. Inoltre, saranno stanziati dei fondi per il finanziamento di progetti per la creazione di occupazione e per la crescita, in seguito all'impatto di tali interventi anche su variabili energetico-ambientali.

⁴⁶ Cfr., paragrafo 3.1.4.1 del PAEE.

⁴⁷ Tutte le informazioni dettagliate sul fondo sono consultabili sul sito della Cassa Depositi e Prestiti: portalecdp.cassaddpp.it

⁴⁸ Per un maggiore approfondimento, E. CICIGOI, P. FABBRI, *Il mercato delle emissioni ad effetto serra*, Il Mulino, Bologna, 2007.

Successivamente, si pone l'attenzione sul PAES, ossia "il Patto dei Sindaci", che costituisce un modello unico di *governance* multilivello in quanto vede direttamente coinvolte le autorità locali e regionali al fine di aumentare l'efficienza energetica, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.

Sono enunciate, poi, le misure di semplificazione e armonizzazione, avviate con il "Decreto del Fare", dirette a "velocizzare le procedure di armonizzazione degli strumenti urbanistici, relativi all'applicazione di interventi sul territorio, oltre che omogeneizzare e semplificare quelle relative ai permessi o alle comunicazioni alle Autorità competenti per lo svolgimento dei lavori"⁴⁹.

Si auspica, infatti, che un ruolo determinante a riguardo sarà svolto dal processo di digitalizzazione in corso di applicazione nelle PA⁵⁰.

Dagli studi effettuati emerge, inoltre, che per quanto riguarda il settore residenziale, la sostituzione dei vetri semplici con quelli doppi e l'installazione di pannelli solari termici per acqua calda hanno avuto un ottimo riscontro in termini di benefici per la riduzione dei consumi, mentre sulla coibentazione degli edifici residenziali non c'è unanimità sui risultati conseguiti. Per taluni, essi sono al di sotto delle previsioni probabilmente a causa dei costi elevati che caratterizzano questa tipologia di intervento; per altri – principalmente aziende – se si realizzassero investimenti più consistenti nel settore si raggiungerebbero risultati migliori rispetto alle altre alternative. A ciò si aggiunga che sebbene nell'ambito dell'analisi dei sistemi privati si registri una riduzione dell'1,8% dei consumi elettrici, probabilmente ascrivibili all'utilizzo di elettrodomestici più efficienti, tuttavia, i vantaggi conseguenti a tale riduzione risultano vanificati dall'aumento del consumo termico per abitazione, in linea con l'andamento europeo.

⁴⁹ Decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98.

⁵⁰ Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a padigitale.it.

Riguardo alla cogenerazione, invece, “il PAEE descrive la metodologia per la valutazione del potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, che si articola in due processi: l’individuazione del ‘potenziale tecnico’, ossia della domanda di calore e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta attraverso ‘sistemi efficienti’; l’individuazione del ‘potenziale economico’, con l’ausilio di un’analisi costi-benefici che confronti lo scenario di riferimento attuale, comprensivo della sua probabile evoluzione, con uno o più scenari alternativi, tenendo conto di opzioni relative ai sistemi efficienti”⁵¹.

Nel settore dei trasporti, poi, la principale novità ha riguardato la previsione di un algoritmo di valutazione dei risparmi energetici potenziali. Ad ogni modo, per poter essere adoperato tale algoritmo sarà necessario rivedere l’insieme delle misure da attuare in concomitanza all’introduzione di una legislazione a vocazione più generale in materia.

Infine, nell’ultima parte del PAEE sono ribaditi gli obiettivi per il 2020, tra cui: l’allineamento con i prezzi europei di elettricità e gas (-9 miliardi di euro l’anno), la riduzione delle emissioni di gas serra (21%) e dei consumi primari (24%), gli investimenti nella *Green Economy* per 170-180 miliardi di euro, la riduzione dell’approvvigionamento estero ridotto (-14 miliardi di euro l’anno), il potenziamento del 19-20% dell’utilizzo di energie rinnovabili sui consumi finali lordi. Così facendo, l’Italia dovrebbe non solo risparmiare 15,5 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) di energia finale annua, raggiungendo al 2020 un livello di consumi di circa il 24% inferiore alla media europea, ma anche evitare l’emissione di circa 55 milioni di tonnellate di Co2 all’anno, risparmiando circa 8 miliardi di euro annui di importazioni di combustibili fossili.

⁵¹ A. QUARANTA, *PAEE 2014: online il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica*, in *ipsoa.it*, 26 luglio 2014.

Per l'Italia si presenta un'occasione unica che le permette di giocare su più fronti al fine di ottenere benefici non solo per il benessere del pianeta e in termini di riduzione dei consumi energetici, ma prima ancora per l'economia. Infatti, l'efficienza energetica è capace di generare domanda in un mercato dove sono attive molte imprese italiane, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il *deficit* della bilancia commerciale.

Prospettive reali di efficientamento energetico

Appare lecito, a tal punto, chiedersi quali siano i fattori che ostacolano la diffusione di un così rilevante e possibile fattore di crescita per l'economia del nostro Paese.

In un recente convegno presso il Politecnico di Milano si è discusso di queste tematiche mediante l'analisi dei dati raccolti nell'*Energy Efficiency Report* del 2014⁵², giunto oramai alla sua quarta edizione.

I ricercatori e gli studiosi coinvolti sono giunti alla conclusione che gli ostacoli principali ad un uso ottimizzato dell'energia siano rappresentati da un insieme di cause, che seppure eterogenee sono legate da un invisibile filo: lo scetticismo degli investitori e lo scarso sostegno del governo alle iniziative in questo settore. Di conseguenza, “la gestione del rischio nei progetti di efficienza energetica, l'*energy intelligence* (ossia le soluzioni tecnologiche in grado di raccogliere e analizzare dati sui consumi energetici degli edifici e dei processi produttivi, e quantificare i benefici ottenibili dall'utilizzo di queste informazioni), la filiera degli interventi specifici in Italia, il tema del finanziamento dei progetti dedicati e, infine, l'isolamento industriale”⁵³, costituiscono le ragioni principali del mancato successo delle misure adottate in Italia.

Il *report* continua, poi, precisando come “una errata stima, valutazione e gestione delle fonti di rischio connesse ad un progetto di efficientamento

⁵² L'*Energy Efficiency Report* del 2014 è consultabile sul sito istituzionale del Politecnico di Milano, mip.polimi.it.

⁵³ A. BALLOCCHI, *Quanti ostacoli allo sviluppo dell'efficienza*, cit.

energetico può compromettere in maniera significativa l'ammontare di benefici energetici e, di conseguenza, economici ottenibili per il cliente finale"; infatti, le modalità di finanziamento, a livello pubblico e privato, e l'approfondimento del *risk management* sono poco valorizzate dagli operatori del settore, trovandosi per questa ragione ancora ad uno stadio "embrionale"⁵⁴. Il *risk management* potrebbe, dunque, costituire una preziosa risorsa qualora si riuscisse a far tesoro degli errori passati al fine di implementare gli strumenti a disposizione mediante i metodi attraverso i quali si misura o si stima il rischio.

Riguardo alle fonti di finanziamento, di cui si è già precedentemente discusso, il *report* evidenzia come ancora oggi vi siano grandi ostacoli all'ottenimento di finanziamenti "alternativi" al prestito bancario, finora preponderante⁵⁵. Gli ostacoli principali sono rappresentati dal complesso *iter* burocratico che bisogna percorrere per ottenere la concessione di finanziamenti pubblici e del *leasing*, «condizionate dalle peculiarità della tecnologia per l'efficienza energetica che deve essere "amovibile" e "fungibile"»⁵⁶.

Per di più, nell'ottica di migliorare la competitività del nostro Paese sarebbe necessario acquisire i risultati provenienti dall'esito della consultazione *online* sull'efficienza energetica. Essi possono essere facilmente consultati su un sito, denominato, non a caso, "Gli stati generali dell'efficienza energetica"⁵⁷. Esso raccoglie e sintetizza gli studi e gli approfondimenti compiuti dai principali organi energetici italiani che hanno individuato cinque macro aree in cui sarebbe opportuno intervenire: semplificazione, comunicazione, formazione, dinamiche domanda/offerta, finanziabilità.

Attraverso una semplificazione normativa, regolamentare e procedurale, nonché in virtù di una maggiore trasparenza del complesso procedimento previsto per

⁵⁴ *Ibidem.*

⁵⁵ Cfr., Energy Efficiency Report del 2014.

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ Gli Stati Generali dell'Efficienza Energetica, presieduti dall'Ing. Alessandro Ortis, sono nati su iniziativa dell'ENEA con il supporto tecnico-scientifico di Efficiency Know. I risultati di questo ampio progetto partecipativo sono stati presentati il 9 ottobre 2014 a Verona durante lo Smart Energy Expo, la fiera internazionale sull'efficienza energetica.

richiedere un finanziamento pubblico, difatti, si faciliterebbe l'azione di quegli organi che optano per tecnologie all'avanguardia e di rapida attuazione. Inoltre, ulteriori miglioramenti si potrebbero raggiungere qualora si decidesse di introdurre un Testo Unico per l'Efficienza Energetica, di diffondere il contratto di rendimento energetico tramite il meccanismo dei titoli di efficienza energetica, di promuovere *partnership* Pubblico-Private (PPP), caratterizzate da rapporti affidabili e di lunga durata, di predisporre un canale d'azione non soggetto ai vincoli del Patto di Stabilità per gli investimenti in efficienza energetica delle PA.

Il secondo settore, prodromico alla massimizzazione dell'efficienza energetica, individuato dalla piattaforma di discussione è quello della comunicazione. Avere consumatori informati e consapevoli costituisce, senza dubbio, un vantaggio non marginale, se si considera che in questo modo i consumi potrebbero essere ridotti del 20% senza interventi di tipo tecnologico o particolarmente complessi.

Per ciò che concerne la formazione, invece, è indispensabile un'azione didattica ben programmata allo scopo di rendere agevole la diffusione delle conoscenze sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, mediante percorsi educativi e formativi trasversali, che inizino nelle scuole elementari per proseguire fino alle superiori.

Il passo successivo è rappresentato dalla predisposizione di cospicui investimenti nella ricerca, corroborati dalla formazione di adeguate figure professionali e dalla creazione di una laurea specialistica in questo settore.

L'analisi sin qui svolta ha inteso far emergere come attraverso interventi adeguatamente pianificati e piccoli accorgimenti si possa risparmiare energia, ottenendo in cambio solo innumerevoli benefici.

Tra i vantaggi principali si citano a scopo esemplificativo: la diminuzione degli effetti sul clima del pianeta e consequenzialmente un maggiore controllo di quegli eventi naturali disastrosi che da essi dipendono; la riduzione dei costi di

produzione e di commercializzazione di materie prime non rinnovabili permettono di investire i risparmi ottenuti in forme di energie meno inquinanti e durature; un generale e progressivo miglioramento per la salute degli esseri viventi che sempre più sono vittime di patologie alterate e potenziate dai crescenti cambiamenti genetici e climatici.

Osservazioni conclusive

All'esito di questa disamina preme sottolineare che le energie rinnovabili avrebbero potuto meritare uno spazio più considerevole all'interno della direttiva 2012/27/UE, nel Pacchetto Clima-Energia 2030 - concernente gli impegni dei singoli Stati⁵⁸, nel decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e nel relativo PAEE. È lapalissiano che le fonti di energia rinnovabile costituiscono non solo energia inesauribile ma derivando, altresì, da risorse naturali comportano un impatto minimo sull'ambiente.

Parafrasando una celebre definizione⁵⁹, si può affermare che tali fonti si rigenerano tante volte quante sono utilizzate. Da ciò ne consegue che esse più di ogni altro fattore consentono di massimizzare il *surplus* che producono alla velocità maggiore che si possa registrare in termini di efficienza energetica.

Dopo un'iniziale fase di stallo, da imputarsi al timore degli investitori di diminuire i propri guadagni investendo in tale settore, si è registrato, col passare degli anni, uno sfruttamento crescente di tali energie. Nello specifico, attualmente le energie rinnovabili trainanti in Italia e nel resto dell'Europa sono l'eolico e il fotovoltaico; se nel 2004 la potenza accumulata attraverso l'utilizzo di impianti eolici ammontava a 1127 MW, nel 2009 il dato si era triplicato, per crescere esponenzialmente nell'ultimo lustro. Le stesse considerazioni

⁵⁸ S. DEL BIANCO, *Pacchetto Clima-Energia 2030: le posizioni degli Stati membri*, 22 gennaio 2014.

⁵⁹ Y. CENGEL, M. BOLES, *Thermodynamics, An Engineering Approach*, McGraw-Hill, 2010.

statistiche valgono anche per l'impianto dei pannelli solari che ha portato l'Italia al secondo posto in Europa, dietro solo alla Germania⁶⁰.

Recentemente, inoltre, l'International Energy Agency (IEA)⁶¹, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e realizzabile solo attraverso i settori strategici delle energie rinnovabili, cerca di facilitare il coordinamento delle politiche energetiche dei Paesi membri per assicurare la stabilità degli approvvigionamenti energetici e la protezione dell'ambiente dai cambiamenti climatici.

Tuttavia, se è vero che già attraverso l'emanazione della direttiva esaminata si poteva dare un maggiore rilievo alle energie rinnovabili, i propositi dell'Unione Europea appaiono comunque promettenti; infatti, nel Pacchetto Clima-Energia 2030, determinato dalla Commissione, l'attenzione si è focalizzata su una serie di elementi chiave: la riduzione vincolante dei gas a effetto serra pari a circa il 30%; l'impiego non inferiore al 27% di energie rinnovabili nei Paesi membri; la creazione di nuovi indicatori tesi a monitorare i progressi compiuti; la riforma del sistema ETS (*Emissions Trading System*) con la conseguente predisposizione di una riserva per affrontare le eccedenze di emissioni.

Alla luce di tutte le considerazioni apportate, appare evidente che qualsiasi Paese europeo decida di investire sulle energie rinnovabili investe anche e soprattutto sul proprio futuro. L'Italia, da parte sua, non deve sottrarsi alle sfide che provengono da questo settore dal momento che ha tutte le *chance* per poter divenire il Paese *leader* in Europa nell'impiego di fonti rinnovabili.

Dunque, al di là delle mere difficoltà di tipo procedurale e delle problematiche insite in alcuni dei settori cardine per promuovere l'efficienza energetica, come, ad esempio, la vetustà degli edifici pubblici, l'Italia può ovviare a tali inconvenienti mediante la professionalità di tutta una serie di esperti, competenti

⁶⁰ I dati a cui si fa riferimento sono tratti dal sito *fonti-rinnovabili.it*, curato da Legambiente.

⁶¹ L'International Energy Agency (IEA) è un'organizzazione internazionale intergovernativa fondata nel 1974 dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in seguito ad un disastro ambientale provocato dal petrolio.

nel settore dell'efficienza energetica. Inoltre, attraverso un'attuazione efficace e tempestiva della direttiva, del decreto di riferimento e del PAEE, l'Italia può benissimo spingersi oltre in considerazione del contesto climatico favorevole che la contraddistingue dagli altri Paesi situati più a nord dell'Europa.

Bisogna, infatti, prendere ad esempio quelle realtà locali – poche purtroppo in Italia – che in alcuni Stati membri hanno già messo in atto degli approcci volti al risparmio e all'approvvigionamento energetico, mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia (come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del patto dei sindaci) e approcci urbani integrati⁶². Da ciò ne consegue che gli stessi Stati “nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'*acquis*, in conformità al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea”⁶³.

Non si tratta, pertanto, di argomenti banali o scontati, in quanto, probabilmente, questo è uno dei settori trainanti di tutto il contesto europeo; inoltre, le prescrizioni contenute nella direttiva sono sì migliorabili, ma di certo costituiscono una tappa storica e fondamentale di quel cammino intrapreso con la creazione della Comunità Economica Europea (CEE).

All'Italia non resta che fare la sua parte e sfoderare un po' di audacia nell'utilizzare e razionalizzare l'uso dell'energia nella sua doppia natura⁶⁴: da un lato, essa dipende dai miglioramenti e dalla creazione di nuove tecnologie; dall'altro, l'energia è strettamente legata all'uomo, poiché solo un utilizzo ragionato e consapevole dell'energia può costituire l'arma in più per vincere le nuove sfide che si profilano all'orizzonte.

⁶² Cfr., Considerando 18 della Direttiva 2012/27/UE.

⁶³ Cfr. Considerando 34, della Direttiva 2012/27/UE. In dottrina, si rinvia a, A. CLÒ, *Il rebus energetico*, Il Mulino, Bologna, 2007.

⁶⁴ W. CARIANI, A. DISI, *Stato e prospettive dell'efficienza energetica in Italia*, in *enea.it*, 2012.